Adottato con Delibera C.C. n. 33 del 5.08.2020, modificato con delibera C.C. n. 49 del 28.10.2020, modificato con delibera C.C. n. 31 del 30.06.2021, modificato con delibera C.C. n. 36 del 31.05.2022, modificato con delibera C.C. n. 47 del 29.07.2022

COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (cd. T.A.R.I.)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione dell'art. 1, commi dal 641 al 688 e commi dal 682 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

2. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.[1]

3. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente[2] al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente allegato riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

---

[1] D.P.R. 27.04.1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani."

[2] L. 27.07.2000 n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

ART. 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio, impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152[3], dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 65 del 12.07.2001 e C.C. n. 89 del 27.09.2001, dal contratto di servizio stipulato con l'appaltatore, oltre che dalle disposizioni previste nel presente regolamento per quanto applicabili.

ART. 4 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.) come previsto nel Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani interni.

3 D. Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

TITOLO II
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) ***locali***, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) ***aree scoperte***, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) ***utenze domestiche***, le superfici adibite a civile abitazione;

d) ***utenze non domestiche***, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.[4] che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente

---

[4] Art. 1117 C.C. "**Parti comuni dell'edificio**"
(Testo in vigore fino al 16 giugno 2013)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo
1)il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini
(Testo in vigore dal 17 giugno 2013)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Si applica la tassa corrispondente alla categoria 3 dell'utenza non domestica (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) a:

- utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
- utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
- utenze non domestiche che hanno cessato e/o sospeso l'attività economica, ma i cui locali siano vuoti e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
- Utenze non domestiche che hanno cessato e/o sospeso l'attività economica con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.[5] utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o detentori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

[5] vedi nota (4)

ART. 7 - CRITERI DI ESCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE ALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) ***Utenze domestiche e non domestiche***:

   i. sono escluse le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;

   ii. sono escluse le superfici di aree o locali evidentemente impraticabili o con accessi interclusi;

   iii. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini;

   iv. sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici;

   v. sono escluse le superfici di unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

b) ***locali e aree adibiti a luoghi di culto delle religioni***: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;

c) ***locali e aree adibiti alla attività sportiva***: sono escluse le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;

d) ***abitazioni rurali***: sono escluse le superfici di barchesse, fienili, porticati e similari connessi alla attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo;

e) ***distributori di carburante***: sono escluse le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;

f) ***attività di allevamento***: sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

g) ***attività sanitarie***: sono escluse le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

h) ***scuole statali***: sono escluse tutte le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007[6] convertito in modificazioni nella L. n. 31/2008.

i) ***attività agricola***: sono esclusi i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);

1bis. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali (Art. 184 D.Lgs 152/2006) e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del D.Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Qualora i locali ed aree scoperte di cui al precedente comma 2 siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti speciali e/o pericolosi e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella B del presente Regolamento.

4. Le condizioni che determinano riduzione della superficie assoggettabile alla tassa debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

5. Ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni e riduzioni i produttori dei rifiuti speciali, o di rifiuti esclusi dalla normativa di riferimento, sono tenuti, annualmente, entro il mese di maggio, ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:

- luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
- superfici di locali ed aree;
- i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

---

[6] **D.L. 31.12.2007 n. 248** Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
33-bis. - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche
1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. ….omissis ..

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate alla tassa, nelle modalità previste dal presente allegato, compreso il recupero dell'annualità precedente.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8- SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Per tutti gli immobili soggetti all'applicazione della TARI, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.[7], in particolare la superficie utilizzata per le abitazioni è pari all'80% della superficie catastale indicata in visura, mentre per le altre tipologie di immobili è pari alla loro consistenza catastale

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da idonea planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta a cura dell'ufficio tributi. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

[7] **D.P.R. 23.03.1998 n. 138** - Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO III
TARIFFE

ART. 9 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, approvato dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

3. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi previsti dalla suddetta deliberazione ARERA 443/2019.

4. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

5. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

6.La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

7. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

8. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158[8].

3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano finanziario di cui all'articolo precedente, annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006[9], le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs 267/2000[10] ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

---

8 Vedi nota (1)

[9] **L. 27.12.**2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Art. 1 c.169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

[10] **D.Lgs. 18.08.2000 n. 267** Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - **Articolo 193**- Salvaguardia degli equilibri di bilancio

In vigore dal 1 gennaio 2013

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

4. In conformità alle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158[11] il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:

a. la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato nel rispetto dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99[12];

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999[13].

c. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

d. i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99[14], fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono conteggiate a conguaglio l'anno successivo.

ART. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni

11 Vedi nota (1)
12 Vedi nota (1)
13 Vedi nota (1)
14 Vedi nota (1)

di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158[15].

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158[16].

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi. Le variazioni del numero dei componenti non residenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi artt. 29 e 30.

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a. anziano dimorante in casa di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'assenza deve essere adeguatamente documentata.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti quello di tre unità, salvo che il contribuente indichi nella dichiarazione il numero degli occupanti che non può comunque essere inferiore a quello del suo nucleo familiare di residenza. Ogni variazione alla consistenza del nucleo si applica dal giorno di presentazione della dichiarazione.

6. Per le utenze domestiche condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello convenzionale di tre unità.

---

[15] Vedi nota (1)
[16] Vedi nota (1)

7. Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune, data la vocazione turistica dello stesso, si assume come numero degli occupanti convenzionali quello di tre unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al momento di predisposizione delle richieste di pagamento, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia dalla data in cui si verificano, ma vengono conguagliate l'anno successivo.

10. Per i bed & breakfast il numero di componenti è fissato convenzionalmente in 6 componenti.

11. Per le C.A.V. (case e alloggi per vacanza) e per le attività di affittacamere il numero di componenti è pari a quello autorizzato.

12. Per le pertinenze delle unità abitative, la quota fissa applicata è quella relativa ad un componente, mentre non si applica la quota variabile.

ART. 15- TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158[17].

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158[18].

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al

[17] Vedi nota (1)
[18] Vedi nota (1)

codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 17 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248[19], convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti (TARI).

ART. 18 - TRIBUTO GIORNALIERO

Abrogato in quanto inglobato nel canone unico dal 2021.

ART. 19 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504[20].

---

[19] Vedi nota (6)

[20] D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 19 Istituzione e disciplina del tributo
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa .
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo. …omissis

TITOLO IV
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) **una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso**, **posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, *residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia:* riduzione del 66%.

1bis. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) fabbricati rurali ad uso abitativo, posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli: riduzione del 30 %
b) fabbricati ad uso abitativo occupati da residenti che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 20%.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dall'Ufficio tributi e si applicano dalla data di presentazione della stessa. Coloro che già ne fruivano non devono ripresentare la dichiarazione.

3. La riduzione di cui al comma 1bis, lett. b) non si applica ai coltivatori diretti o pensionati dell'agricoltura che godono di qualsivoglia altra agevolazione in forza di tale qualità. Per fruire della suddetta riduzione alla domanda deve essere allegata copia della fattura di acquisto del sistema di compostaggio a nome del titolare dell'utenza, ovvero copia del modulo di adesione al progetto di compostaggio domestico promosso dal Comune.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L'ufficio procede al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge.

ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte **adibiti ad uso stagionale** o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 230 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. omissis

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dall'Ufficio tributi e si applicano dalla data di presentazione della stessa. Coloro che già ne fruivano ai fini del precedenti tributi sui rifiuti non devono ripresentare la dichiarazione.

5. omissis.

6. Alle utenze non domestiche di cui alle Cat. 22 e 24 che abbiano rimosso dall'area di esercizio dell'attività e dai locali slot machine o altro tipo di "macchinette da gioco d'azzardo elettroniche" si applica una riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile.

7. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante la rimozione definitiva delle slot machine e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

8. omissis

9.omissis

10. omissis

11. omissis

12. omissis

13. omissis

14. omissis

15. omissis

16. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L'ufficio procede al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge. Sono sufficienti due segnalazioni effettuate a cura dell'Ufficio con le quali si contestano modalità e quantità nella raccolta differenziata per far venir meno la riduzione richiesta.

ART. 21BIS - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può

comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Comune, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

ART. 22 – AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, artigianali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, possono presentare richiesta di riduzione della TARI, mediante istanza di parte, a condizione che aderiscano al progetto promosso dal servizio politiche sociali del Comune di Andora, nelle modalità ivi stabilite.

2. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario, in conformità all'art. 16 della Legge n.166/2016, tenendo conto delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e) della medesima Legge n. 166/2016.

3. La riduzione tariffaria è pari a 0,50 euro/kg di beni alimentari, di cui è opportunamente documentata la cessione gratuita (in conformità alle condizioni di legge e del presente articolo), purché sussistano le seguenti condizioni:

a) sia prodotta l'istanza all'ufficio TARI entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, con documentazione dell'avvenuta adesione al medesimo e comprovante le quantità di prodotto ceduto a titolo gratuito.

4. La misura massima della riduzione è pari al 20% della TARI (variabile) dovuta ed è applicata a consuntivo.

ART. 23 - RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI A RICICLO E SMALTITI IN PROPRIO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo smaltendo in proprio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi della direttiva UE 2008/1998 "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini; il riciclo include alcune operazioni di recupero ma NON tutte: esclude ad esempio il recupero di energia, il ritrattamento di materiali per ottenere combustibili o materiali per operazioni di riempimento; inoltre deve condurre alla realizzazione di un prodotto finito (partendo da un rifiuto o direttamente o indirettamente, mediante la trasformazione dello stesso in materia prima secondaria e poi in prodotto finito).

3. La riduzione fruibile, si applica sulla quota variabile della tariffa ed è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti riciclati}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie tassabile}} * 100$$

4. Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti riciclati, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di maggio dell'anno successivo, consegnando la copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

6. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.

7. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

8. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 24 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 25 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle **utenze domestiche** che si trovano nelle seguenti condizioni

a) riduzione del 100% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;

b) riduzione del 50% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. a);

c) riduzione del 50% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;

d) riduzione del 25% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. c);

e) riduzione del 30% della parte fissa e variabile **fabbricati rurali** destinati ad abitazione di residenza utilizzata in modo effettivo e continuato da persone fisiche pensionate dell'agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all'80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;

f) per le abitazioni con un unico occupante, ivi residente, che abbia compiuto i 65 anni di età, a condizione che presenti dichiarazione ISEE la riduzione della parte fissa e variabile come segue:

i) ISEE inferiore ad € 7.000,00	riduzione del 100%
ii) ISEE da € 7.001,00 ad € 9.000,00	riduzione del 70%
iii) ISEE da € 9.001,00 ad € 11.000,00	riduzione del 60%
iv) ISEE da € 11.001,00 ad € 13.000,00	riduzione del 50%
v) ISEE da € 13.001,00 ad € 15.000,00	riduzione del 40%
vi) ISEE da € 15.001,00 ad € 17.000,00	riduzione del 30%

g) Per le abitazioni con due occupanti, ivi residenti, che abbiano compiuto entrambi i 65 anni di età, a condizione che presentino dichiarazione ISEE come segue:

i) ISEE inferiore ad € 10.500,00	riduzione del 100%
ii) ISEE da € 10.501,00 ad € 13.500,00	riduzione del 70%
iii) ISEE da € 13.501,00 ad € 16.500,00	riduzione del 60%
iv) ISEE da € 16.501,00 ad € 19.500,00	riduzione del 50%
v) ISEE da € 19.501,00 ad € 22.500,00	riduzione del 40%
vi) ISEE da € 22.501,00 ad € 25.500,00	riduzione del 30%

2. Per ottenere le esenzioni di cui al comma precedente i contribuenti devono presentare domanda diretta all'Ufficio Tributi come da modello predisposto dall'Ufficio, corredata da idoneo documento d'identità.

3. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata:

- per i punti a), b), c) e d) copia di un documento definitivo di riconoscimento dell'invalidità;
- per il punto e) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia con le modalità di cui al successivo comma 6;
- per i punti f) e g) copia della dichiarazione ISEE con le modalità di cui al successivo comma 6.

4. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate dalla data di presentazione della domanda.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 29 il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.

6. Le dichiarazioni ISEE di cui ai punti f) e g) e la dichiarazione dei redditi della famiglia di cui ai punti e) e k) vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia previste dalla vigente normativa.

7. Annualmente l'ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.

8. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono coperte dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

9. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.

10. I beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Settore Politiche sociali, sulla base dei criteri indicati dal bando.

11. Gli utenti TARI potranno ricevere il rimborso totale o parziale della TARI, secondo le indicazioni fornite dal bando:

12. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale e l'importo stanziato varia annualmente in base alle disponibilità.

ART. 26 - AGEVOLAZIONI A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle **utenze non domestiche** che si trovano nelle seguenti condizioni

a. riduzione del 100% della parte fissa e variabile per le **strutture sportive del Comune**, se gestite in forma diretta dal Comune, ovvero da Associazioni sportive in convenzione con il Comune;

b. riduzione del 100% della parte fissa e variabile per i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di **culti ammessi** dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

c. riduzione del 100% della parte fissa e variabile per i locali e le aree utilizzati da **nuove imprese**, ad esclusione dei locali C2, C6 e categorie A, nate nel periodo compreso fra l'1.01.2018 ed il 31.12.2022 per l'esercizio di nuove attività, per un periodo di cinque anni decorrenti dall'inizio dell'attività.

d. Riduzione del 30% della parte fissa e variabile per i **fabbricati rurali strumentali** adibiti a magazzino utilizzati dagli agricoltori e dai pensionati dell'agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all'80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;

e. Riduzione del 50% della parte fissa e variabile per le attività che siano certificate in campo ambientale;

1bis. Fino al 30/06/2022 agli ampliamenti dei dehors esistenti annessi ai locali di somministrazione o ai nuovi dehors annessi ai locali di somministrazione, installati a seguito della pandemia si applica una riduzione di parte fissa e variabile del 100%.

1ter. Fino al 30/06/2022 agli ampliamenti dei tre posteggi singoli di vendita alimentari con somministrazione su area pubblica ubicati in Parco degli aviatori, in Vico Vignette e sulla spiaggia ex colonia d'Asti, si applica una riduzione di parte fissa e variabile del 100%.

1quater. Le riduzioni di cui ai commi 1bis e 1ter si applicano d'ufficio. Gli ampliamenti vengono iscritti d'ufficio a seguito di comunicazione dell'UTC in quanto soggetto deputato al rilascio delle autorizzazioni.

2. Per ottenere le esenzioni di cui al comma 1 i contribuenti devono presentare domanda diretta all'Ufficio Tributi come da modello predisposto dall'Ufficio, corredata da idoneo documento d'identità.

3. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata:

- per il punto d) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia;
- per il punto c) copia del DURC e copia denuncia INAIL, se soggetta, nel caso di apertura di nuova unità locale.
- per il punto e) copia della certificazione ambientale posseduta in corso di validità;

4. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate dalla data di presentazione della domanda. Nell'ipotesi di cui al punto 1, lettera j) l'esenzione decorre dalla data di inizio attività dell'impresa risultante dalla visura camerale a condizione che la denuncia venga presentata regolarmente entro i termini di cui all'art. 4 della IUC e si applica per i cinque anni successivi alla data di inizio attività dell'impresa; per le domande presentate negli anni successivi a quello di inizio attività l'esenzione decorre dalla presentazione della domanda e si applica per i cinque anni successivi alla data di inizio attività dell'impresa.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 29 il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.

6. Ai fini della riduzione di cui al punto 1, lett c) per **nuova impresa** si intende l'impresa, iscritta alla Camera di Commercio, che nasce nel periodo indicato (data da visura Camerale) con sede operativa in Andora o l'impresa che nel periodo indicato (data da visura Camerale) apre una nuova unità locale in Andora purché con almeno un dipendente o un socio lavoratore o un collaboratore familiare; per **nuova attività** si intende una attività completamente nuova, cioè non derivante da cessione o affitto d'azienda e non già esistente nel medesimo locale e/o immobile; per fruire dell'esenzione le imprese devono essere in regola con il DURC per tutto il periodo.

7. I DURC e le denunce INAIL o "denunce salari" o "denunce cantiere" vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 14, comma 41, del D.L. 201/2011[21].

8. Gli uffici, nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, faranno presente ai contribuenti l'obbligo degli adempimenti di cui al precedente paragrafo.

[21] Vedi nota (2)

9. Annualmente l'ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.

10. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente articolo sono coperte dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 27- RIDUZIONI COVID - 19.

1. Per il solo anno 2021, tenuto conto dei provvedimenti restrittivi emessi nel periodo dell'emergenza sanitaria, sia nei confronti delle persone che nei confronti delle attività, sono previste le seguenti riduzioni della sola parte variabile della tassa:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	% riduzione
1	Musei scuole biblioteche associazioni	16
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	25
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	16
6	Esposizioni Autosaloni	25
7	Alberghi locande, case per ferie, agriturismo con ristorante	45
8	Alberghi locande, case per ferie, agriturismo senza ristorante	45
11	Uffici, agenzie	25
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	25
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	25
14	Edicola farmacia tabaccherie plurilicenze, **limitatamente alle edicole**	25
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, laboratori di gelateria	25
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	70
23	Mense, birrerie, amburgherie	70
24	Bar, caffè, pasticceria gelateria con somministrazione, torrefazione con somministrazione	70
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi formaggi, generi alimentari **limitatamente agli esercizi di vicinato**	25
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio gastronomie, macellerie	25
30	Discoteche, night club sale gioco, luna park, giostre e giochi – **esclusivamente per le attività al chiuso**	100

1bis. Per il solo anno 2022, tenuto conto del perdurare della pandemia e dell'incidenza della stessa sulle attività, sono previste le seguenti riduzioni della sola parte variabile della tassa:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	% riduzione
1	Musei scuole biblioteche associazioni	21
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	30
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	21
6	Esposizioni Autosaloni	30
7	Alberghi locande, case per ferie, agriturismo con ristorante	50
8	Alberghi locande, case per ferie, agriturismo senza ristorante	50
11	Uffici, agenzie	30
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	30
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	30
14	Edicola farmacia tabaccherie plurilicenze, **limitatamente alle edicole**	30
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	30
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	30
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, laboratori di gelateria	30
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	75
23	Mense, birrerie, amburgherie	75
24	Bar, caffè, pasticceria gelateria con somministrazione, torrefazione con somministrazione	75
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi formaggi, generi alimentari **limitatamente agli esercizi di vicinato**	30
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio gastronomie, macellerie	30
30	Discoteche, night club sale gioco, luna park, giostre e giochi – **esclusivamente per le attività al chiuso**	100

2. Agli ampliamenti concessi ai titolari di attività di somministrazione nell'anno 2021 finalizzati unicamente al mantenimento del distanziamento sociale non si applica la TARI;

2bis. Agli ampliamenti concessi ai titolari di attività di somministrazione nell'anno 2022 finalizzati unicamente al mantenimento del distanziamento sociale si applica la TARI dal 1.07.2022.

3. Le predette riduzioni vengono applicate d'ufficio per gli anni 2021 e 2022 in sede di richiesta di pagamento della tassa

ART. 28- CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V
DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

ART. 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

2. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

6. La dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- negli alti casi dal proprietario o da un comproprietario con vincolo di solidarietà.

7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 30 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esclusione, nei casi di inutilizzabilità di cui al precedente art. 7, per motivi oggettivi e documentati.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o di altro membro della famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza che non può mai essere inferiore al suo nucleo famigliare di residenza/provenienza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

g) il titolo di occupazione dell'immobile (proprietà, locazione, comodato, altro)

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

f) il titolo di occupazione dell'immobile (proprietà, locazione, comodato, altro)

4 La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del suo documento di identità è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata via fax o in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta l'inefficacia della medesima con possibilità per il Comune di agire in accertamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, prospetti di liquidazione della tassa dovuta calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata o all'ultimo accertamento notificato e non opposto, suddividendo l'ammontare in due rate scadenti nei mesi di agosto e novembre , con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di agosto di ciascun anno. Per la sola annualità 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, le scadenze delle rate sono spostate ad ottobre 2020 e febbraio 2021.

2. Per le utenze non domestiche e per i titolari di utenza domestica che abbiano eletto il proprio domicilio digitale, la comunicazione degli importi dovuti può avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Non si procede al versamento per le somme d'importo complessivamente inferiore a € 12,00**.**

4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. La medesima disposizione trova applicazione per il pagamento delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento o in caso di ravvedimento operoso.

5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.(F24)[22] ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ed in particolare attraverso il sistema PagoPA.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'atto di liquidazione è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, una intimazione di pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà ad avviare le procedure di riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

---

[22] D.Lgs. 9-7-1997 n. 241 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
Art. 17 (Oggetto) 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

7. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.

8. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviata la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo il sollecito di pagamento di cui al precedente comma 3.

9. La riscossione coattiva è effettuata con le modalità previste nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 32 - PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tassa liquidata rispetto a quanto effettivamente dovuto per errore o per modifica delle condizioni dichiarative, l'ufficio tributi dispone lo sgravio, salvo i casi di cui all'art. 14, comma 9, per i quali è disposto il conguaglio l'anno successivo.

2. Lo sgravio dell'importo della tassa riconosciuta non dovuta è disposto dall'ufficio comunale entro i novanta giorni successivi alla richiesta.

ART. 33 – RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento.

3. I rimborsi avvengono con le modalità indicate dal Regolamento Generale delle Entrate.

4. Non si procede al rimborso per le somme di importo inferiore a € 12,00

5. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. Ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento generale delle Entrate, qualora il contribuente sia debitore nei confronti del Comune di altre somme, le somme che danno titolo a rimborso vengono compensate d'ufficio con quelle dovute fino alla concorrenza delle stesse.

ART. 34 – COMPENSAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente che abbia maturato un credito da parte del Comune a titolo di TARI può

compensare un proprio debito nei confronti del Comune stesso, a titolo della medesima tassa, presentando apposita istanza con le modalità previste dall'art. 31 del Regolamento Generale delle Entrate. Nell'istanza devono essere indicati l'ammontare del credito e del debito da compensare, allegando alla stessa la documentazione che ne comprova la sussistenza. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi. Il Comune comunica al contribuente, nei termini di legge, la concessione del beneficio richiesto a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 35 – COMUNICAZIONI CON I CONTRIBUENTI - TRASPARENZA

1. L'ufficio tributi informa i contribuenti con le modalità più efficaci e più comode per il contribuente, utilizzando i moderni mezzi di comunicazione, quali la posta elettronica semplice, il sito internet del Comune, la pagina Facebook del Comune.

2. Le comunicazioni al contribuente possono avvenire sia per posta ordinaria che per e mail.

3. Qualora dalla comunicazione possano derivare conseguenze per il contribuente, la comunicazione avviene via raccomandata a.r. per i soggetti privati e via PEC per le aziende.

4. La comunicazione via PEC può essere utilizzata anche per i privati qualora il contribuente comunichi la propria PEC all'ufficio tributi e chieda di essere contattato con tale modalità.

5. Sul sito internet del Comune alla pagina https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=A278 vengono messe a disposizione del contribuente tutte le informazioni necessarie in merito allo svolgimento del servizio ed alla bollettazione, come indicato nella delibera ARERA 444/2019;

6. tutta la modulistica necessaria è resa disponibile alla pagina del sito internet del Comune http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t01/view_html?idp=211

ART. 36 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi da 692 a 702 della legge 27 dicembre 2013 n .147 e nell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 percento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 3, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

9. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

10. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

12. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base della disciplina del Regolamento Generale delle Entrate.

13. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 37 - INTERESSI

1. Per gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso si rimanda alle disposizioni del vigente Regolamento generale delle Entrate.

2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006[23].

[23] L. 27-12-2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) Art 1, c. 165: la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 38 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia[24] e con le modalità di cui all'art. 17 del Regolamento generale delle entrate.

ART. 39 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente può applicare anche alla TARI l'istituto del ravvedimento operoso come previsto dal D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019.

2. Il contribuente che desidera ravvedersi è tenuto prioritariamente a presentare la propria denuncia all'Ufficio tributi indicando la volontà di ravvedersi per il periodo indicato nella denuncia stessa, unitamente al pagamento del dovuto.

3. Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore, ad una omissione o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:

- il tributo non versato (o non interamente versato);
- la sanzione;
- gli interessi legali.

4. Qualora il contribuente non fosse in grado da solo di determinare correttamente il dovuto, l'ufficio predispone i conteggi e prepara gli F24. In questo caso il contribuente deve provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla comunicazione degli importi da parte dell'Ufficio.

5. L'istituto è applicabile a condizione che:

- la violazione non sia già stata constatata dall'ufficio;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non siano iniziate altre attività amministrative d'accertamento di cui l'interessato sia a conoscenza.

6. le tipologie di ravvedimento previste dalla vigente normativa sono:

- **ravvedimento sprint**: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- **ravvedimento breve**: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all'1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- **ravvedimento medio o trimestrale**: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all'1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- **ravvedimento lungo o annuale**: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;

[24] articolo 2 quater del decreto legge n. 564 del 30 settembre 1994 - Disposizioni urgenti in materia fiscale -, convertito con modificazioni dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994, e decreto ministeriale n. 37 dell'11 febbraio 1997 - Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria

- **ravvedimento lunghissimo o biennale:** la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
- **ravvedimento ultra-biennale:** la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

ART. 40 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate comunali, alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, alla deliberazione del Consiglio Comunale 15 giugno 1998 n. 31 per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi, alle relative deliberazioni ARERA, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia

2. Per la disciplina degli istituti deflattivi del contenzioso, compensazioni, interessi, etc, si applica il Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

3. Il presente regolamento sostituisce e, quindi, abroga il precedente regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 8.04.2014 e ss.mm.ii;

ART. 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 42 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A) al Regolamento TARI

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili
6	Esposizione e autosaloni
7	Alberghi locande, case per ferie, agriturismo con ristorante
8	Alberghi locande, case per ferie, agriturismo senza ristorante
9	Case di cura e di riposo comunità alloggio, residenze protette
10	Ospedali e cliniche private, ambulatori, consultori
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, laboratori di gelateria
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria gelateria con somministrazione, torrefazione con somministrazione
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio gastronomie, macellerie
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club sale gioco, luna park, giostre e giochi

ALLEGATO B) al Regolamento TARI

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	**% di riduzione della superficie calpestabile**
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, SERIGRAFIE, VETRERIE, INCISIONI	**20%**
FALEGNAMERIE	**30%**
AUTOCARROZZERIE	**30%**
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	**30%**
GOMMISTI	**30%**
FABBRI	**30%**
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	**30%**
ATTIVITÀ DI MARMISTA E LAVORAZIONE SIMILARI	**30%**
AUTOLAVAGGI	**30%**
LABORATORI DI ANALISI, ODONTOTECNICI, VETERINARI	**20%**
LAVANDERIE	**20%**

Sommario

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (CD. T.A.R.I.) **1**
TITOLO I **1**
DISPOSIZIONI GENERALI **1**
ART. 1 – OGGETTO 1
ART. 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE 2
ART. 3 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2
ART. 4 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 2
TITOLO II **3**
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI **3**
ART. 5 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 3
ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI 4
ART. 7 - CRITERI DI ESCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE ALLA TASSA 5
ART. 8- SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI 7
TITOLO III **8**
TARIFFE **8**
ART. 9 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 8
ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 9
ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 9
ART. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA 10
ART. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 10
ART. 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 15- TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 11
ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 12
ART. 17 - SCUOLE STATALI 13
ART. 18 - TRIBUTO GIORNALIERO 13
ART. 19 - TRIBUTO PROVINCIALE 13
TITOLO IV **15**
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI **15**
ART. 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 15
ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 15
ART. 21BIS - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO 16
ART. 22 – AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 17
ART. 23 - RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI A RICICLO E SMALTITI IN PROPRIO 18
ART. 24 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 19
ART. 25 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO 19
ART. 26 - AGEVOLAZIONI A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE 21
ART. 27- RIDUZIONI COVID - 19. 21
ART. 28- CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI. 21
TITOLO V **26**

DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE 26
ART. 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 26
ART. 30 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI 27
ART. 31 - RISCOSSIONE 28
ART. 32 - PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO 29
ART. 33 – RIMBORSI 29
ART. 34 – COMPENSAZIONI 29
ART. 35 – COMUNICAZIONI CON I CONTRIBUENTI - TRASPARENZA 30
ART. 36 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO 30
ART. 37 - INTERESSI 31
ART. 38 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 32
ART. 39 – RAVVEDIMENTO OPEROSO 32
ART. 40 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 33
ART. 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO 33
ART. 42 – ENTRATA IN VIGORE 33
ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO TARI 34
ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO TARI 35